

COMUNE DI MOROZZO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEI CONTROLLI INTERNI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 18/03/2013.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

ART.2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

ART.3 – TIPOLOGIE DI CONTROLLO

ART.4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

ART.5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

ART. 6 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

ART. 8 – VIGILANZA DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 1 – Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento sul controllo interno è disciplinato dagli artt.147, 147 bis e 147 quinquies del S.L. 278/2000, così come modificato dalla Legge n. 213 del 07.12.2012.
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
 - a) La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
 - b) La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) La costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interna;
 - d) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Art. 2 – Soggetti del controllo

1. Sono soggetti del controllo interno:
 - a) il Segretario Comunale;
 - b) il Responsabile del Servizio Finanziario;
 - c) i Responsabili dei Servizi;
 - d) il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controllo sugli Enti Locali.

Art. 3 – Tipologie di controlli

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
 - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c) Controllo sull'andamento della gestione.

Art. 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica e' richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo comprese le determinazioni, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere che si sostanzia ad ogni effetto con la sottoscrizione dell'atto parte del responsabile stesso.
5. il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
6. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria, correlati dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del D.Lvo 267/2000.

Art. 5 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sui contratti e sugli atti amministrativa.
2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi dieci giorni di ogni semestre ed pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1.
4. Le risultanze del controllo, in caso di riscontrate irregolarità vengono trasmesse a cura del Segretario Comunale unitamente alle direttive cui conformarsi, ai Responsabili dei Servizi, al revisore dei Conti, all'Organismo comunale di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.

Art. 6 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del servizio Finanziario e dall'Organo di revisione al sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

Art. 7 – Controllo sull'andamento della gestione

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

Art. 8 - Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 9 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno successivo in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
